



37

6% e il Diritto di Commissione una volta tanto dell'1%,
che determinavano un reddito effettivo del 6.10% circa.

Per quanto concerne le cesioni di annualità statali,
il Consiglio inoltre deliberò che, per il caso di determina-
zione da parte dello Stato, per la liquidazione delle annua-
lità, di un saggio di interesse superiore al 6.50%, il tasso
di sconto avrebbe dovuto essere adeguato a quello applicato
dallo Stato.

Successivamente sono state adottate per speciali tipi
di operazioni condizioni di favore. Così per alcuni mu-
tui per case popolari è stato stabilito il tasso d'inte-
resse del 6% più l'1% di diritto di commissione una
volta tanto, anziché il tasso del 5.50% più il diritto
di commissione dello 0.50% come praticato fino al
momento in cui, per le sopravvenute eccezionali cir-
costanze, fu sospesa la concessione dei finanziamenti.

Inoltre per alcune operazioni di sconto di an-
nualità statali da liquidarsi per la costruzione di
scanto di annualità statali da liquidarsi per la co-
struzione di case per i senza tetto è stato adottato il
tasso del 6%, e cioè lo stesso tasso adottato per i
suddetti mutui per l'edilizia popolare.

In relazione agli accresciuti oneri industriali
ed amministrativi si ravvisa l'opportunità che
siano determinate nuove condizioni per la con-